

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Gestione rifiuti, comunicazione on line per SISTRI e MUD anno 2011.
- In G.U. il Decreto Rinnovabili.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Si accanisce sull'auto della "ex": è stalking.
- Enti locali: la Giunta non può scegliere gli esaminatori del concorso.
- "Impiegato? No, factotum": il datore non può mischiare le carte sul lavoratore che va in mobilità.
- Stress da straordinari: danno biologico sì, ma solo con l'ok del medico.
- Due camion, una sola polizza: l'assicurazione non paga nonostante il contrassegno esposto.
- La vendita di una parte ingente dei beni dell'impresa non è necessariamente cessione d'azienda.
- Spese per piscina e teatro del figlio a carico del genitore separato anche se non concordate con l'ex.
- Riconoscimento di figli naturali: sì al curatore per il minore sotto i 16 anni nel giudizio di opposizione.
- Datore insolvente: per crediti esigui è il fondo di garanzia Inps a pagare il Tfr al lavoratore.
- Contributi, a chi eccede nel versamento basta mettere in mora l'Inps per far scattare gli interessi.
- Riceve la casa in regalo, ma "sfratta" il padre in rotta con la madre: non è ingratitudine.
- Residenze sanitarie assistenziali: nei casi più gravi la retta è tutta a carico di Asl e Comuni.
- Biologico sì, morale no: così il danno al lavoratore reintegrato con cinque anni di ritardo.
- Internet: il motore di ricerca deve "oscurare" i siti-pirata dopo la diffida del proprietario dell'opera.
- Rischia una condanna il medico che fa ricette in bianco per i malati cronici.
- "Sto male": arriva tardi al lavoro e va via prima. Ma riesce non a perdere il posto.
- Impignorabili gli arredi nella residenza del debitore se è ospite della famiglia.
- Il centro sportivo non è responsabile degli incidenti nei campionati giovanili.
- L'atleta dopato e "spacciatore" rischia di pagare i danni al Coni.
- Provoca un incidente per evitare il cane, condannato.
- "Giustificato motivo": se il datore licenzia un solo dipendente, deve spiegare come l'ha scelto.
- Lavora dalla concorrenza mentre è in congedo parentale: non perde il posto.
- Niente danno da "collaborazione familiare" se il vedovo si è risposato.
- Par condicio, stop a Sky: la delibera Agcom non trasforma i talk show in tribune politiche.
- Allontanato da casa il padre padrone che apostrofa il figlio adolescente come "finocchio".
- Non pagare l'Iva sulle auto importate è truffa ed evasione fiscale.
- Malasanità, se l'Asl è responsabile non può si liquidare il danno biologico e negare quello morale.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Gestione rifiuti, comunicazione on line per SISTRI e MUD anno 2011.

Secondo quanto anticipato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2011, sugli obblighi di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011, è stata resa disponibile sul portale www.sistri.it l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, da effettuarsi entro il 30 aprile 2011. Come è noto la Circolare MATTM del 3 marzo 2011 ha fornito una serie di indicazioni operative per il corretto espletamento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge n. 70/94, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 nonché all'art. 12 del DM 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), come modificato con DM 22 dicembre 2010. Secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.M. 17 dicembre 2009 e ss.mm.ii.), l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni incombe sui soli produttori iniziali di rifiuti e sulle imprese e sugli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD. Per evitare confusione sui vari obblighi di comunicazione annuale (Dichiarazioni SISTRI e MUD) che dovranno essere espletati nel corso del 2011 dagli operatori si ricorda che:

- entro il 30 aprile 2011, deve essere presentato il MUD rifiuti 2010 in parola (periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010);
- entro il 31 dicembre 2011, dovrà essere presentato il MUD rifiuti 2011 (riferito al periodo 1° gennaio 2011 - 31 maggio 2011);
- entro il 30 aprile 2011, poi, dovrà essere pagata la quota del SISTRI.

Più in particolare, la Circolare ha disposto che la dichiarazione debba essere presentata, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 (ai sensi dell'art. 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010) dai seguenti soggetti:

- 1) Produttori iniziali di rifiuti “pericolosi”, “non pericolosi” di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.
- 2) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Sul sito del SISTRI viene sottolineato che “i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l'obbligo di presentazione”.

La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011:

- accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;
- compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;
- inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010.

Quale ulteriore raccomandazione tesa ad evitare errori frequenti nella prassi, il sito SISTRI ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l'impianto di destinazione e non il trasportatore (Al riguardo si osserva che, essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione, l'informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte). Alla stregua di ciò il Ministero ha reso disponibile sul sito del SISTRI, sia un'apposita “Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione dichiarazione MUD 2010, sia l'applicazione per la compilazione dei moduli (nell'area riservata accessibile mediante l'utilizzo del dispositivo usb del delegato dell'unità locale interessata). Nell'occasione si segnala che sul sito del SISTRI è disponibile anche il nuovo aggiornamento del software del dispositivo USB, al fine di migliorare l'utilizzo del Sistema SISTRI, grazie ad una più veloce procedura di accesso al sistema, ad una semplificazione della procedura per la configurazione delle impostazioni di rete e ad una ottimizzazione dell'interfaccia grafica e delle funzionalità di navigazione. Si rammenta che ulteriori informazioni sono state pubblicate sul sito laddove è stato reso disponibile anche un esauriente quadro riepilogativo degli adempimenti.

In G.U. il Decreto Rinnovabili.

Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri n. 129 del 3 marzo 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 (S.O. n. 81), il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che contiene alcune novità anche in materia di certificazione edilizia. Il D.Lgs. n. 28/2011 comporta una modifica profonda dell'attuale disciplina in materia di rinnovabili. Il decreto prevede innanzitutto la definizione di un nuovo sistema di incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio dal 01.01.2013 (differenziato per gli impianti di taglia minore e maggiore), nonché, a tutela degli investimenti già effettuati, stabilisce che il ritiro dei certificati verdi prosegua fino al 2016 (con un prezzo di ritiro al 78% di quello massimo di riferimento). Per quanto riguarda il fotovoltaico, invece, il decreto prevede che si proceda ad una ridefinizione di criteri, parametri e quote a decorrere dal 01.06.2011, con la fissazione di un tetto massimo di energia derivante da tale fonte incentivabile.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Si accanisce sull'auto della "ex": è stalking.

Lo precisa la sentenza n. 8832 del 07.03.2011 emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione. Confermato a carico dell'indagato il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex. Che l'uomo, dopo la fine della relazione, aveva cominciato a perseguitare, prendendosi soprattutto con l'auto della donna parcheggiata in strada: dallo specchietto alla carrozzeria, dai fari al lunotto fino alle gomme, poco o nulla si salva dai danneggiamenti in un crescendo che culmina nell'incendio finale della vettura. La misura interdittiva prevista dal giudice è ritenuta legittima dal momento che la condotta dell'amante "scaricato" ha indotto nella "sua" ex paura e nervosismo nonostante non risulti accertato uno stato d'ansia da un medico specialista: in quel caso, infatti, sarebbe scattato l'ulteriore reato di lesioni personali che può ben essere integrato in caso di malattia psichica e mentale, oltre che fisica. L'accanimento sul veicolo, e poi sulla porta di casa e contro il sistema di allarme, denota da parte dell'indagato un atteggiamento indubbiamente persecutorio: a legittimare l'ordinanza del giudice, insomma, risulta sufficiente che la condotta dell'agente abbia avuto un effetto destabilizzante sulla serenità della vittima.

Enti locali: la Giunta non può scegliere gli esaminatori del concorso.

Lo sottolinea la sentenza n. 1408 del 04.03.2011, emessa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato. Accolto il ricorso del candidato escluso dal concorso per un posto di dirigente alla Provincia. Perché non è competente la Giunta a nominare la commissione giudicatrice nella procedura? Ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto dell'ente locale non riservino espressamente agli organi di governo. E la previsione legislativa che sancisce la responsabilità del personale dirigente estesa sull'intera procedura di concorso - riflettono i giudici - ha un senso solo se si assegna alla dirigenza la gestione unitaria di tutto l'iter: dall'approvazione del bando fino alla stipula del contratto finale con i vincitori; risulta dunque esclusa ogni interferenza da parte dell'organo politico. L'impugnazione del candidato "bocciato" è invece ritenuta tempestiva perché il termine per la decadenza comincia a decorrere solo dal momento in cui il concorrente apprende dell'esclusione. Non otterrà tuttavia alcun risarcimento il candidato illecitamente escluso: il ristoro, infatti, non è affatto automatico. Chi si proclama danneggiato dalla pubblica amministrazione deve dimostrare gli elementi costitutivi del presunto illecito: il dolo o la colpa, la lesione stessa, il nesso di causalità fra quest'ultima e la condotta dell'ente. Anche se è può ammesso il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 Cc per fornire la prova del danno subito e della sua entità, risulta comunque ineludibile l'obbligo a monte di allegare precise circostanze di fatto.

"Impiegato? No, factotum": il datore non può mischiare le carte sul lavoratore che va in mobilità.

È quanto emerge dall'ordinanza n. 5506 del 08.03.2011, emessa dalla sesta sezione civile della Cassazione. Confermata la reintegra per il lavoratore licenziato in modo illegittimo, con l'inevitabile risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite, al netto però dell'indennità di mobilità: la condanna è emessa nei confronti della società cessionaria del ramo d'azienda. Così i fatti: l'impresa, in seguito posta in liquidazione, chiude un reparto di produzione e l'ufficio amministrativo. E in base all'appartenenza a quest'ultimo viene licenziato con gli altri anche il factotum utilizzato per servizi di portineria e centralino. Il jolly, però, è "ripescato": riesce a farsi reintegrare dimostrando di non averne da più di un anno e mezzo all'area dell'azienda che è stata soppressa. L'azienda, dal canto suo, sostiene che c'è una circostanza che taglia la testa al toro, al di là dell'appartenenza o meno del licenziato all'ufficio eliminato: comparando la situazione del factotum con quella di tutto il personale amministrativo dell'azienda, la scelta del licenziamento non poteva che ricadere su di lui, che non ha grande anzianità di servizio né carichi familiari. Ma, sorpresa, il ricorso per cassazione non è autosufficiente: non indica, infatti, se e come la questione sia stata posta nei giudizi di merito e non consente dunque di controllare se essa sia stata oggetto di contraddittorio. Insomma: il jolly ha fortuna e al datore non resta che pagare le spese di giudizio.

Stress da straordinari: danno biologico sì, ma solo con l'ok del medico.

È quanto emerge dalla sentenza n. 5437 del 08.03.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. È immune da censure la motivazione della sentenza di merito che riconosce il carattere fortemente usurante al lavoro straordinario svolto dall'autista: per anni è stato costretto ad accompagnare il funzionario dell'Aler presidiando per ore le case dell'ente per evitare che fossero occupate di nuovo. Insomma: un vero stress. Ma affinché il semplice stress si trasformi in danno biologico è necessaria la sussistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Che per giunta deve essere «susceptibile di una valutazione medico-legale». Se è dunque pacifico che l'autista Aler debba essere risarcito del danno "da squatter", è altrettanto chiaro che ha sbagliato il giudice del merito nel determinare in base a mera equità la somma da liquidare, individuata nella misura del 15 per cento della retribuzione netta nel periodo "incriminato". Alla determinazione dell'importo da risarcire bisogna arrivare mediante una valutazione medico-legale: la soluzione più semplice è ricorrere a una consulenza sanitaria. Il giudice, in ogni caso, può effettuare anche direttamente la valutazione richiesta, a patto che la sua scelta risulti ancorata a un fondamento medico legale.

Due camion, una sola polizza: l'assicurazione non paga nonostante il contrassegno esposto.

Lo precisa la sentenza n. 5537 del 09.03.2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. «Una cosa è il contrassegno e un'altra è il certificato assicurativo. Il principio della prevalenza delle risultanze del contrassegno assicurativo trova applicazione soltanto nei rapporti tra assicuratore e danneggiato e non già nei rapporti tra il primo e l'assicurato o nei confronti del Fondo per le vittime degli incidenti stradali». Fa bene il giudice del merito, dunque, escludere che il camion corresponsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa: la polizza che prima era intestata all'autocarro protagonista dell'incidente era stata sostituita e un'utilizzata per un altro mezzo della stessa azienda. E già nel giudizio di primo grado la compagnia aveva dimostrato che il contrassegno esibito dal veicolo coinvolto nell'evento lesivo fosse ormai relativo a un veicolo diverso.

La vendita di una parte ingente dei beni dell'impresa non è necessariamente cessione d'azienda.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4774 del 28.03.2011, ha respinto il ricorso incidentale del fisco presentato contro un'azienda, un autosalone di automobili, che aveva venduto gran parte dei suoi pezzi di ricambio. Secondo l'amministrazione finanziaria questa operazione era una vera e propria cessione d'azienda e andava trattata come tale si fini fiscali delle imposte sul reddito di impresa. Ma Piazza Cavour non ha condiviso questa tesi. In particolare, si legge in sentenza, «con riferimento alla cessione di un'azienda, per verificare se l'intenzione effettiva dei contraenti sia quella di trasferire non già il singolo bene, ma l'intero complesso aziendale o parte di esso, occorre verificare, nell'ambito di una valutazione complessiva delle pattuizioni intervenute, se i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per un'attività d'impresa, senza che abbia rilievo alcuno né l'assenza di attualità dell'esercizio dell'impresa, né la mancata cessione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali».

Spese per piscina e teatro del figlio a carico del genitore separato anche se non concordate con l'ex.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4543 del 24.02.2011, ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva la riduzione dell'assegno (800 euro al mese) in favore della figlia piccola almeno sul fronte spese per piscina e laboratorio teatrale, decise esclusivamente dalla madre. A confermare la misura del mantenimento era stato sia il Tribunale di Roma sia la Corte d'Appello, che avevano disposto, fra l'altro, che l'uomo versasse alla ex anche 1500 euro di arretrati. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La prima sezione civile lo ha infatti dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Concordando con la linea assunta dai giudici di merito la Suprema corte ha scritto che «si sostiene nella decisione impugnata che le spese controverse sono inerenti attività abituali, quasi necessarie per lo sviluppo psico-

fisico della bambina e, pertanto, anche se non concordate, non possono essere sottratte all'obbligo di ripartizione».

Riconoscimento di figli naturali: sì al curatore per il minore sotto i 16 anni nel giudizio di opposizione.

Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 11.03.2011, che rigetta la questione di legittimità sollevata sull'articolo 250 Cc, il quale non consentirebbe un'adeguata tutela dei diritti personalissimi dell'infrasedicenne. In realtà il rimedio esiste ed è immanente al Codice, come dimostra l'interpretazione sistematica delle norme effettuata dal giudice delle leggi. La Consulta propone un ampio excursus delle norme che regolano la materia: dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), fino alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77). E cita l'articolo 155 sexies Cc, aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (quella sull'affidamento condiviso dei figli). Dunque? Il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore in sede di affidamento e diritto di visita e quindi è qualificabile come parte in senso sostanziale: il mancato ascolto del bambino che ha sufficiente discernimento viola il principio del giusto processo, come insegna la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni unite (sentenza 22238/09). Dall'interpretazione coordinata delle norme offerta dalla Consulta emerge che la nomina del rappresentante del minore non ha carattere eccezionale ma è espressione di un principio generale. Nella fattispecie prevista dall'articolo 250, quarto comma, Cc, vale a dire nell'opposizione del genitore che vuole effettuare il riconoscimento del figlio naturale, è dunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice la scelta di nominare un curatore speciale. E se di regola la rappresentanza sostanziale e processuale del bambino è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (articoli 317 bis e 320 Cc), in caso di conflitti anche potenziali il magistrato può ben decidere di indicare un rappresentante del minore infrasedicenne. La nomina può avvenire su richiesta del pubblico ministero, di qualunque parte che vi abbia interesse (articolo 79 Cpc), ma anche d'ufficio, grazie allo potere ad hoc conferito all'autorità giudiziaria dall'articolo 9, primo comma, della Convenzione di Strasburgo.

Datore insolvente: per crediti esigui è il fondo di garanzia Inps a pagare il Tfr al lavoratore.

È quanto emerge da una sentenza del 01.04.2011 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Sbaglia, nella specie, l'Inps a censurare la sentenza di merito. Il datore risulta assoggettabile al fallimento soltanto sul piano astratto mentre in concreto il fallimento non può essere dichiarato. Si applica, dunque, la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 297/82, che ha introdotto il fondo di garanzia Inps per offrire una tutela certa del credito, realizzata con modalità garantistiche e non soggetta alle difficoltà

procedurali che sono invece previste per la tutela delle ultime retribuzioni di cui al d.lgs 80/1992. L'unica circostanza che può bloccare l'intervento dell'ente previdenziale è la sussistenza di evidenze che mostrino in atti l'esistenza di altri beni che si potevano aggredire con l'azione esecutiva. Cosa che, nella specie, non ricorre: ha dunque diritto alla tutela dell'Inps il dipendente che, dopo aver proposto invano l'azione esecutiva, si è visto rifiutare l'istanza di fallimento e soltanto in seguito ha chiesto l'intervento del fondo di garanzia.

Contributi, a chi eccede nel versamento basta mettere in mora l'Inps per far scattare gli interessi.

Lo precisa una sentenza del 01.04.2011 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. L'obbligazione che lega un istituto previdenziale come l'Inps all'azienda in caso di indebito oggettivo ha natura pecuniaria e periodica. Quando la costituzione in mora ha per oggetto non la singola rata ma la corretta interpretazione del titolo posto a fondamento dell'obbligazione, l'atto del creditore ha efficacia anche per le rate non scadute: per esse gli interessi e il maggior danno ex articolo 1224 Cc, secondo comma, scattano dal giorno di scadenza di ciascuna rata. Dalla natura pecuniaria dell'obbligazione di restituire somme indebitamente percepite discende che gli interessi di cui all'articolo 2033 Cc hanno la funzione di risarcire in misura forfettaria il pregiudizio subito a causa della mancata disponibilità della somma pagata: questi "frutti" sono assimilabili agli interessi moratori accordati al creditore dall'articolo 1224 Cc, primo comma. Insomma: in caso di indebito soggettivo non spettano solo gli interessi legali al solvens, per il quale si può pure configurare il maggior danno derivato dall'impossibilità di disporre delle somme pagate senza causa ex articolo 1224 Cc, secondo comma.

Riceve la casa in regalo, ma "sfratta" il padre in rotta con la madre: non è ingratitudine.

Lo precisa una sentenza del 31.03.2011 depositata dalla seconda sezione civile della Cassazione. La revoca della donazione scatta soltanto di fronte a una grave ingiuria del donatario nei confronti del donante. Il rimando alle norme contenute negli articoli 549 e 595 Cp, tuttavia, è valido unicamente al bene giuridico lesso: le analogie finiscono qui. Il bene oggetto dell'atto di liberalità, infatti, torna al precedente proprietario laddove il donatario assume una condotta che lede in modo significativo il patrimonio morale del donante e che sia indice di un vero e proprio sentimento di avversione nei confronti dell'autore della liberalità, tale da suscitare riprovazione nella coscienza collettiva. Non rientra tuttavia in questa ipotesi il comportamento della figlia che "sfratta" il padre. La scelta della donataria, riflettono i giudici, non è dettata da mancanza di rispetto nei confronti del donante né mette in discussione le qualità morali di quest'ultimo: si tratta invece di una decisione sofferta, che prende atto dell'insanabile frattura determinatasi nel matrimonio dei genitori (con la moglie che chiede l'addebito a carico del marito). Insomma: nonostante sia una villa, la

casa familiare è diventata troppo stretta per entrambi i donanti. E il padre dovrà andarsene.

Residenze sanitarie assistenziali: nei casi più gravi la retta è tutta a carico di Asl e Comuni.

Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulle rette per il soggiorno nelle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali con la sentenza 1607 del 16.03.2011 emessa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato. La legge prevede il 50 per cento dell'esborso a carico del servizio sanitario nazionale e il restante a carico del Comune con partecipazione dell'utente. Il punto è che parecchie amministrazioni computano anche il reddito dei congiunti degli interessati finendo con il chiedere il pagamento della retta alle famiglie dei bisognosi. Ora Palazzo Spada precisa che il comma 2 ter dell'articolo 3 del D.lgs. 109/98 ha introdotto una deroga rispetto alla valutazione dell'intero nucleo familiare che è tuttavia limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti non autosufficienti sopra i sessantacinque anni (con specifico accertamento in entrambi i casi). In questi casi deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito. La tesi che esclude l'immediata applicabilità della norma, in virtù dell'attuazione demandata ad un apposito Dpcm, benché sostenuta dallo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva, non appare convincente ai giudici di Palazzo Spada: il Dpcm, spiegano, potrebbe introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, ma non stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito. Regola, questa, cui devono uniformarsi sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali: si tratta infatti di un principio idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, perché riguarda la facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza.

Biologico sì, morale no: così il danno al lavoratore reintegrato con cinque anni di ritardo.

È quanto emerge da una sentenza depositata il 28.03.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Non coglie nel segno la difesa del lavoratore, pur sottolineando fondatamente che la tardiva reintegra del posto di lavoro ordinata dal giudice è il massimo del demansionamento possibile. E la spiegazione sta ancora una volta nella sentenza 26972/08 delle Sezioni unite civili che ha negato cittadinanza nell'ordinamento giuridico al danno cosiddetto "esistenziale": il danno non patrimoniale ex articolo 2051 Cc ha natura unitaria e le varie voci elaborate nel tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza ("estetico", "alla vita di relazione") vengono in rilievo soltanto per adeguare il risarcimento al caso specifico. Per la reintegra dopo oltre cinque anni il lavoratore illegittimamente licenziato ottiene il riconoscimento di un danno biologico permanente dell'8 per cento. Ma il giudice del merito ritiene sfornito di prova ad hoc il danno alla professionalità e oggi la Cassazione smentisce l'esistenza della presunta inversione dell'onere lamentata dal lavoratore. Che dovrà allora

accontentarsi dei 10 mila euro ottenuti per il danno alla salute.

Internet: il motore di ricerca deve “oscurare” i siti-pirata dopo la diffida del proprietario dell’opera.
È quanto accade al celebre motore “Yahoo!”, colpito dal provvedimento cautelare emesso dalla nona sezione civile del tribunale di Roma il 22.03.2011. A ottenere l’inibitoria è una società titolare dei diritti di un film che risultava fruibile da siti “specializzati” indicizzati dal motore di ricerca: il tutto grazie alla mera digitazione del titolo dell’opera come parola chiave. L’azienda ottiene che il gigante dell’informatica rimuova i collegamenti che consentono la visione “a sbafo” dell’opera cinematografica. Yahoo! agisce come intermediario della società dell’informazione: indicizza i siti web, formando copie cache dei loro contenuti con una memorizzazione temporanea. Dopo la diffida del proprietario dell’opera, in ogni caso, il motore di ricerca diventa consapevole che i siti “incriminati” hanno contenuti illeciti. E dunque non può essere esentato dalla responsabilità. Yahoo!, tuttavia, evita la condanna al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo di attuazione del provvedimento: le modalità di disattivazione dei link ai siti-pirata, si legge nell’ordinanza, possono richiedere tempi tecnici non prevedibili dal giudice.

Rischia una condanna il medico che fa ricette in bianco per i malati cronici.

Il medico di famiglia non può lasciare in farmacia le ricette in bianco per i malati cronici. Lo sottolinea la Cassazione, con la sentenza n. 13315 del 31.03.2011, che ha confermato la colpevolezza, per falso ideologico, di un dottore di base, e di due farmacisti, che usavano questo metodo di cura. Le ricette bianche compilate in questo modo sono state 8475 da un farmacista, e 5015 dall’altro. *«L’attività propriamente ricognitiva affidata al medico convenzionato, per la parte in cui prescrive il farmaco, presuppone servizi e valutazioni (che come tali non sono oggetto di documentazione fidejacentia) circa lo stato di malattia o comunque di sofferenza dell’assistito e la necessità della terapia prescritta. Essa, anche se la legge non esige che sia sempre preceduta da una visita dell’assistito, non può prescindere da un effettivo contatto tra medico e paziente per uno scambio di informazioni in ordine alle affezioni denunciate, al fine di consentire al medico di esprimere la valutazione del presidio medico più utile e appropriato alla cura. La prescrizione delle ricette, inoltre, non solo deve tendere al miglioramento delle condizioni di salute dell’assistito, ma deve anche evitare un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato, in funzione di economicità e di riduzione degli sprechi. La circostanza che i pazienti fossero affetti da patologie croniche è del tutto irrilevante dato che anche per essi lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni ripetute».* La Cassazione, infine, ricorda che in situazioni di emergenza, il farmacista può dare al paziente le medicine che chiede, nel caso in cui non abbia una nuova prescrizione, solo se esibisce una ricetta “usata” non più vecchia di un mese. In questo caso, il paziente dovrà pagare interamente la medicina

e il farmacista gliene darà solo la dose strettamente necessaria in attesa della nuova prescrizione.

“Sto male”: arriva tardi al lavoro e va via prima. Ma riesce non a perdere il posto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 7318 del 30.03.2011 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Niente da fare per il datore spazientito: dovrà ancora sopportare le stranezze del dipendente. Secondo i giudici del merito, la condotta del lavoratore non è tanto grave da giustificare il recesso del datore ex articolo 2119 Cc. Ha un bel dire, il datore, che non sarebbero stati adeguatamente valutati i precedenti addebiti mossi al lavoratore. Il ricorso per cassazione è rigettato perché non autosufficiente: ripropone una valutazione del merito laddove osserva che, se la condotta del lavoratore fosse stata accertata correttamente, la sanzione del licenziamento sarebbe risultata appropriata. Manca, dunque, una censura di diritto vera e propria. Insomma: all’azienda non resta che pagare le spese del giudizio di legittimità, dopo aver ottenuto almeno la compensazione di quelle di primo grado.

Impignorabili gli arredi nella residenza del debitore se è ospite della famiglia.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 7222 del 30.03.2011, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano che, allineandosi alla pronuncia di primo grado, ha annullato un pignoramento dell’immobile e degli arredi pertinenti a carico di un debitore che, pur risiedendo lì, non era il legittimo proprietario. Anzi, l’uomo e la sua famiglia si sarebbero trasferiti di lì a poco in una nuova casa, per la quale avevano già sottoscritto il compromesso. Sul punto i giudici con l’Ermellino hanno motivato che *«la Corte d’Appello, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, poiché del tutto esente da errori logico-giuridici, ha ammesso la prova orale sulle circostanze relative alla residenza anagrafica e all’effettiva abitazione del debitore (e non sulla titolarità effettiva dei beni oggetto di pignoramento), con ciò rigettando l’eccezione proposta dalla società creditrice, onde del tutto priva di pregio appare l’eccezione di omessa pronuncia oggi sollevata da quest’ultima».*

Il centro sportivo non è responsabile degli incidenti nei campionati giovanili.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 7247 del 30.03.2011 che ha respinto il ricorso di un ragazzo, divenuto maggiorenne nel frattempo, che, in uno scontro con un compagno durante un campionato, aveva riportato gravi lesioni al viso. In poche parole, se non sussiste il fatto illecito e quindi non viene violato l’obbligo di vigilanza, l’associazione sportiva non ha nessuna responsabilità. Durante un incontro di calcio fra giovanissimi, un ragazzo si era gravemente ferito al viso. I genitori avevano chiesto al Tribunale della Capitale il risarcimento al centro sportivo per non aver vigilato sul comportamento dei dilettanti. I giudici gli avevano accordato 25mila euro. Poi la Corte d’Appello aveva ribaltato le sorti della vicenda, negando qualunque ristoro. La terza sezione civile di Piazza Cavour ha confermato e reso definitivo il verdetto. La

Suprema corte ha motivato la decisione estendendo anche alle competizioni fra minori alcuni principi sanciti per competizioni sportive fra adulti. *«Qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano».*

L'atleta dopato e "spacciatore" rischia di pagare i danni al Coni.

Lo precisa la sentenza 12750 del 29.03.2011 emessa dalla seconda sezione penale della Cassazione. Boccia la sentenza d'appello che annullava le statuizioni civili nei confronti del Coni nell'ambito di un processo contro un ciclista professionista condannato per il reato di cui all'articolo 648 Cp dopo avere acquistato sostanze proibite, fra cui l'Epo. Il fatto è che la Corte d'appello si ferma al dato materiale della ricettazione e ritiene incomprensibile il risarcimento disposto in primo grado in favore del Coni: *«il ristoro dovrebbe essere riconosciuto nell'ambito delle conseguenze immediate e dirette del reato. Il punto è che può essere parte civile anche chi non è parte offesa del reato ma subisce solo un danno, sia pure morale, dalla perpetrazione del crimine. È chiaro che il Coni è danneggiato in quanto portatore dell'interesse al corretto svolgimento delle manifestazioni sportive: il ciclista, infatti, alterava l'andamento delle gare assumendo sostanze dopanti e cedendole ad altri atleti partecipanti. Né rileva che la condotta incriminata fosse antecedente l'entrata in vigore della legge 376/00: anche sotto l'imperio della legge 401/89 il soggetto deputato alla difesa delle competizioni dalle frodi sportive era il Coni. Sarà allora il giudice del rinvio a stabilire l'an e il quantum del danno in favore del comitato olimpico».*

Provoca un incidente per evitare il cane, condannato.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Perugia che, con una sentenza depositata il 22 luglio 2010, riformando parzialmente la decisione del Tribunale, ha sancito la corresponsabilità di un automobilista che, correndo su una strada poco illuminata, aveva visto attraversare un setter incustodito e non aveva rallentato. Poi lo aveva preso e, nell'impatto, aveva provocato un incidente con una macchia che sopraggiungeva. Per questo i

giudici hanno escluso che la responsabilità di tutto l'accaduto potesse attribuirsi solo al proprietario del setter. In particolare hanno affermato che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un auto-veicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. In sostanza in applicazione di tale principio, la Corte di Appello di Perugia in parziale modifica della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del proprietario dell'animale, ha affermato nei confronti di un terzo danneggiato la responsabilità concorrente anche del conducente del veicolo, rilevando che quest'ultimo non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro con l'animale.

«Giustificato motivo»: se il datore licenzia un solo dipendente, deve spiegare come l'ha scelto.

È quanto emerge dalla sentenza 7046 del 25.03.2011 dalla sezione lavoro della Cassazione. Accolto, nella specie, il ricorso della lavoratrice. Sbaglia il giudice del merito secondo cui in casi diversi dal licenziamento collettivo, e in particolare nell'ipotesi di giustificato oggettivo motivo, il datore non sarebbe tenuto a confrontare le situazioni personali dei dipendenti per scegliere chi congedare dall'azienda. Laddove il datore indica nella generica soppressione di una risorsa l'unica soluzione per riequilibrare il bilancio, non vale il criterio dell'impossibilità di repêchage perché tutte le posizioni sono equivalenti e potenzialmente eliminabili (ciò che esclude, evidentemente, anche il criterio delle mansioni divenute ormai inutili). Vale dunque il principio secondo cui ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio, com'è il contratto di lavoro, deve essere ispirato al principio di correttezza ex articolo 1175 Cc: il recesso non fa eccezione. La Corte d'appello, in questo caso, non ha controllato che il licenziamento fosse stato adottato in ragione di un criterio di graduazione dei lavoratori interessati. Come controllarlo? Nel caso del licenziamento per giustificato oggettivo motivo si possono ben applicare per analogia i criteri per la messa in mobilità dettati dalla legge 223/91: bisogna insomma prendere in considerazione i carichi familiari e l'anzianità dei dipendenti (non contano le esigenze produttive di fronte alla fungibilità dei lavoratori rispetto alle esigenze di riorganizzazione aziendale). Risulta invece escluso il carattere discriminatorio del licenziamento. E questo nonostante la lavoratrice fosse stata licenziata dopo essere stata reintegrata in via cautelare in seguito a un analogo provvedimento espulsivo. È pieno onere del lavoratore dimostrare che l'intento di compiere una rappresaglia contro il dipendente sia stato l'unico intento del datore nell'adottare il provvedimento di recesso. E nel caso di specie risultano insufficienti le circostanze di fatto poste dalla lavoratrice a fondamento del (preteso) movente ritorsivo

del licenziamento. Ora la parola passa al giudice del rinvio.

Lavora dalla concorrenza mentre è in congedo parentale: non perde il posto.

Lo precisa la sentenza 7021 del 25.03.2011 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Se la cava per il rotto della cuffia un marittimo napoletano che durante un periodo di aspettativa ex articolo 4 della legge 53/2000 ("Congedi per eventi e cause particolari"), dettato da motivi familiari, ha svolto quattro giornate di lavoro al porto per una compagnia concorrente per giunta sulla stessa banchina dove opera il datore. L'elemento psicologico dell'illecito addebitato al dipendente risulta attenuato: durante l'aspettativa, infatti, le principali obbligazioni del rapporto di lavoro sono sospese, retribuzione compresa. E nel valutare la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione, ricordano i giudici con l'ormellino, non bisogna guardare soltanto alle circostanze oggettive dell'infrazione (nella specie il lavoro svolto per il concorrente del datore): è infatti necessario tenere presente le modalità soggettive della condotta incriminata. Il marittimo si è limitato a scaricare merci dalle navi per poche ore al giorno, probabilmente per procurarsi un po' di soldi (vista la mancanza di stipendio); mentre di solito alle dipendenze del datore svolge lunghi turni a bordo dei traghetti. Non si configura quindi l'infedeltà, che scatta soltanto quando si utilizza il bagaglio di conoscenze acquisito alle dipendenze del datore nell'ambito delle prestazioni fornite a un terzo. Insomma: l'illecito disciplinare c'è, ma non è ritenuta censurabile la motivazione che reputa eccessivo il licenziamento.

Niente danno da "collaborazione familiare" se il vedovo si è risposato.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6357 del 21.03.2011, ha respinto il ricorso di un vedovo, e della figlia, che, dopo l'incidente in cui aveva perso la vita la moglie, si era risposato. Da un punto di vista pratico la riduzione e, in alcuni casi, l'azzeramento del cosiddetto danno da collaborazione familiare va valutata caso per caso dal giudice che dovrà capire l'entità dell'aiuto in famiglia, anche economico, del nuovo partner. Intervenedo in una vicenda giudiziaria lunga e complicata, partita da un incidente stradale nel quale aveva perso la vita una professoressa di Perugia, la Corte di cassazione, avallando la motivazione resa dai giudici territoriali nell'appello bis, ha chiarito che «*ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum danno, non essendo in vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, dev'essere tuttavia valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti di pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze*».

Par condicio, stop a Sky: la delibera Agcom non trasforma i talk show in tribune politiche.

È quanto emerge da una sentenza emessa il 31.03.2011 dalla terza sezione del Consiglio di Stato. La legge sulla par condicio autorizza l'Agcom a disciplinare le trasmissioni tv alla vigilia del voto. Sbaglia Sky a sostenere che le decisioni dell'autorità, conservando il riferimento alla «parità di trattamento» tra le diverse forze politiche, finirebbero per equiparare illegittimamente i programmi di informazione ai programmi di comunicazione politica, applicando alle emittenti private le stesse regole disposte per la Rai dalla commissione parlamentare di vigilanza. La delibera dell'Agcom, spiegano i giudici di Palazzo Spada, non impongono parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni, sia esso argomento di rilevanza politica o meno e d'attualità o meno. D'altra parte, concludono, la "diversità" della disciplina dei programmi di informazione non equivale a esonerarli dal rispetto di ogni regola.

Allontanato da casa il padre padrone che apostrofa il figlio adolescente come "finocchio". Lo ha sancito il Tribunale per i minorenni di Milano con decreto del 25 marzo 2011, che ha sottolineato l'importanza della vicinanza del padre al ragazzo in una fase dell'adolescenza così complessa come quella in cui si accetta l'omosessualità. C'è di più. L'uomo era venuto alle mani con la moglie in molte occasioni e, in una, aveva anche ferito il ragazzo. Aveva sempre dichiarato, fra l'altro, di non voler lasciare per nessun motivo l'abitazione. Ma i giudici hanno deciso che, in caso di ostinata opposizione, l'uomo sarà allontanato con la forza. Insomma sono state accolte le istanze della Procura meneghina che chiedeva una maggiore tutela per l'adolescente. La misura dell'allontanamento, si legge in questo interessante provvedimento, «*anche se gravemente afflittiva è l'unica efficace e dovrà essere attuata con la forza pubblica se necessaria, giacché il padre non ha mostrato alcuna collaborazione*».

Non pagare l'Iva sulle auto importate è truffa ed evasione fiscale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12795 del 29.03.2011, ha respinto il ricorso della mamma di un indagato per truffa, al quale erano state sequestrate delle automobili. La vicenda riguarda il ricorso presentato dalla mamma di un giovane trentino che aveva importato dalla Germania una serie di automobili senza pagare l'Iva. Per questo era scattato il sequestro. Contro l'ordinanza decisa dal Tribunale di Trento la mamma dell'indagato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando, prima di tutto, un'eccezione di incompetenza. Secondo la difesa, infatti, gli atti avrebbero dovuto essere rimessi ai giudici di Brescia, la città nella quale le automobili erano state vendute. Una tesi, questa, che non ha incontrato il favore della seconda sezione penale, secondo cui nessuna truffa poteva configurarsi a carico degli acquirenti. Insomma, confermando la competenza di Trento gli Ermellini hanno spiegato che: «*Nel caso di specie, secondo il capo d'imputazione, il profitto sarebbe consistito nella mancata asso-*

luzione degli oneri fiscali ed esattamente nel mancato pagamento dell'IVA. Ciò significa pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, che il reato si è consumato non nel momento in cui le auto furono rese commerciabili a seguito della truffa e, quindi, quando l'indagato riscosse il prezzo della compravendita (invero nessuna truffa è stata ipotizzata nei confronti degli acquirenti) ma nel momento in cui non fu assolta l'Iva, vantaggio che venne conseguito presso il luogo dove le imposte avrebbero dovuto essere pagate e quindi, pacificamente, nel circondario di Trento».

Malasanità, se l'Asl è responsabile non può si liquidare il danno biologico e negare quello morale.

Lo precisa la Cassazione con la sentenza 6749 del 24.03.2011. Accolto il ricorso degli eredi della donna morta dopo aver contratto l'epatite "C" in seguito a una trasfusione di sangue. Sbaglia il giudice del merito che, nel riconoscere la responsabilità dell'azienda sanitaria per la patologia contratta dalla signora, liquida il solo danno biologico ai congiunti escludendo il risarcimento di quello morale: non conta che in capo ai sanitari che hanno operato non sia configurabile alcun illecito penale, né lesioni personali né tanto meno omicidio colposo; ai fini del pregiudizio di cui all'articolo 2059 Cc, di fronte a un diritto inviolabile della persona come la salute, la risarcibilità non può essere affermata riferendosi a una qualificazione che riguarda il comportamento dell'agente. E cioè, nella specie, se abbiano o meno compiuto un reato i medici e gli infermieri che hanno preso in carico la danneggiata. Laddove risulta leso un bene fondamentale, il danno risarcibile deve essere individuato sul piano delle conseguenze prodotte e non delle modalità con cui la lesione è avvenuta.
